



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2008 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12.7.22 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c., vertente

TRA

CONSORZIO SIBARIT O.P. società cooperativa agricola, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caglianone;

OPPONENTE

E

SOCIETA' COTRAPA 2000 S.A.C., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Ambrosio;

OPPOSTA

Oggetto: pagamento; opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Consorzio Sibarit propone opposizione al decreto n. 363/20 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29.3.20 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 33.990,44, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della odierna opposta, che, qualificandosi socia del Consorzio, ha dedotto di accreditarla in relazione al Piano Operativo per l'anno 2017.

L'opponente eccepisce in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo, perchè emesso in violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 38 dello Statuto. Sempre in via preliminare eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza. Nel merito, contesta la pretesa deducendo di essere titolare di un controcredito di maggiore entità che



oppone in compensazione e chiede in via riconvenzionale la condanna di Cotrapa 2000 al pagamento della somma di € 7.223,61.

L'opposta contesta le avverse deduzioni e chiede la conferma del decreto ingiuntivo.

L'eccezione preliminare basata sulla clausola compromissoria è fondata.

Nello statuto del Consorzio è presente, sub art. 38, clausola del seguente tenore: "Ai sensi del presente articolo, che ha valore di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le controversie tra i soci o tra questi e la Organizzazione di Produttori che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale... sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri".

L'opposta non contesta che la controversia rientri, per tipologia, nel novero di quelle in astratto attratte alla competenza arbitrale, ma affida la confutazione della eccezione in esame a tre argomenti: 1) non vincolatività dello Statuto e, quindi, della clausola in questione, essendosi il rapporto sociale sciolto con decorrenza dall'1.1.18 per effetto delle sue dimissioni; 2) non esclusività della competenza arbitrale; 3) insussistenza di una "controversia" tra le parti, non avendo il Consorzio contestato le somme da corrispondere, come da documentazione in atti.

I detti argomenti non possono essere condivisi.

Non rileva innanzitutto la cessazione del rapporto sociale rispetto all'odierna opposta.

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto, si applica anche alle pretese avanzate dal consociato con riguardo al rapporto intercorso con l'ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte della compagine associativa, in quanto tale pretesa continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, nonostante l'avvenuto scioglimento limitatamente al singolo rapporto. (cfr. Cass. 17823/22, in motivazione).

Del resto, la clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali a sè stante rispetto al contratto in cui sia inserita, come confermato dall'art. 808, comma 2, c.p.c. secondo cui la validità della clausola medesima deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce (cfr. Cass. 1439/20).

Quanto al secondo profilo, precisato che ai fini della devoluzione della controversia alla competenza arbitrale non è necessario che nella clausola compromissoria sia specificato il carattere "esclusivo" della stessa, deve rilevarsi che nella specie il tenore letterale della clausola non lascia adito a dubbi circa la volontà di derogare alla giurisdizione statale, non rilevando in senso contrario la previsione della competenza del foro di Castrovillari per le



“eventuali controversie di carattere giudiziario”, da intendersi come meramente residuale, in quanto destinata ad operare unicamente per le controversie eventualmente non rientranti nell’ambito applicativo della clausola compromissoria.

Deve infine rilevarsi che il fatto stesso che la odierna opposta abbia dovuto agire in giudizio per far valere il preteso credito comporta che si sia in presenza di una “controversia”, mentre il profilo della non contestazione ovvero del riconoscimento di debito attiene al merito della stessa.

A quanto osservato consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e che le parti devono essere rimesse dinanzi al collegio arbitrale (cfr. Cass. 25939/21).

Resta assorbita la domanda riconvenzionale, da intendersi subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso (cfr. Cass. 12684/07), come del resto esplicitato da parte opponente in sede di comparsa conclusionale (pag. 7).

Considerate le ragioni e la natura della decisione si reputa conforme a giustizia compensare per metà le spese processuali ponendo a carico di parte opposta la residua metà, nella misura indicata in dispositivo, prossima ai valori minimi, tenuto conto del basso grado di complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- revoca il decreto ingiuntivo;
- rimette le parti dinanzi al collegio arbitrale, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione;
- compensa le spese processuali nella misura di $\frac{1}{2}$ e condanna l’opposta al rimborso della residua metà, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. G. Caglianone che ne ha fatto richiesta, in € 143,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.

Cosenza, 4.11.2022

Il giudice
dott. Andrea Palma

